

# CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALI INTEGRATIVO DI LAVORO

per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria

## PREINTESA TRA LE PARTI

Il giorno 09 del mese di Dicembre 2024, presso la Cittadella Regionale "J. Santelli" - Uffici dell'Assessorato alla Forestazione della Regione Calabria, sono presenti:

1. Gli Enti datoriali stipulanti:

- a) **L'Azienda Calabria Verde**, Ente strumentale della Regione Calabria, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Oliva;
- b) **L'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre**, rappresentato dal Direttore Dott. Francesco Pititto;

2. I rappresentanti sindacali stipulanti:

- a) **FLAI CGIL Calabria**: rappresentata dalla Segretaria Generale Caterina Vaiti, nonché Giovambattista Nicoletti, Federica Pietramala, Battista Plati, Nicola Rodi, Rinaldo Tedesco e Costa Bruno;
- b) **FAI CISL Calabria**: rappresentata dal Segretario Generale Michele Sapia, nonché da Lucia Madia, Stefano Lucia, Antonino Zema, Antonio Pisani, Carmine Pupo, Felicia Galati, Elena Murdica, Roberto Bruno, Saverio Scalise, Bitonti Giovanni, Alessandro Bruzzese, Francesco Ferraro;
- c) **UILA UIL Calabria**: rappresentata dal Segretario Generale Pasquale Barbalaco nonché da Antonio De Gregorio, Antonio Merlino, Vito Giorgio, Massimo Comberciati, Maria De Luca, Concetta Zurzolo, Gianfranco La Cava, Andrea Urso e Samuele Maiolo,

I quali:


conclusa la trattativa ai fini della sottoscrizione del rinnovo del Contratto Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria (che dovrà sostituire, nell'ambito dei limiti imposti dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro, il Contratto Integrativo Regionale scaduto il 31/12/2011);

danno atto, alla Presenza dell'Assessore Regionale alla Forestazione, Avv. Gianluca Gallo, del Direttore Generale della UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, Ing. Domenico Maria Pallaria, e dal Funzionario della UOA, Antonio Riga, di aver raggiunto in data odierna l'intesa sull'allegata IPOTESI DI RINNOVO CONTRATTUALE che, ottenuta formalmente la copertura finanziaria dall'Ente Regione, decorrerà dal 1/1/2025 e avrà vigore fino al 31/12/2026 previa sottoscrizione delle parti.

### Rappresentanti Sindacali Stipulanti

UILA UIL

Pasquale BARBALACO




FAI CISL

Michele SAPIA



FLAI CGIL


Caterina VAITI



### Enti Datoriali Stipulanti

AZIENDA CALABRIA VERDE

Dott. Giuseppe OLIVA



PARCO REGIONALE NATURALE DELLE SERRE

Dott. Francesco PITITTO



FAI CISL

FLAI CGIL

UILA UIL

## IPOTESI DI RINNOVO

# Contratto Integrativo Regionale

per gli addetti ai lavori di sistemazione  
idraulico-forestale e idraulico-agraria

1 Luglio 2023 – 31 Dicembre 2026

The bottom half of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately ten distinct signatures scattered across the lower portion of the document, some appearing to be initials or full names in cursive script.

## COSTITUZIONE DELLE PARTI

Il giorno 09 del mese di Dicembre 2024, presso gli Uffici della Regione Calabria,

TRA

1. Gli Enti datoriali stipulanti:
  - a) **L'Azienda Calabria Verde**, ente strumentale della Regione Calabria, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Oliva;
  - b) **L'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre**, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Alfonso Grillo;

E

2. I rappresentanti sindacali stipulanti:
  - a) **FLAI CGIL Calabria**: rappresentata dalla Segretaria Generale Caterina Vaiti, nonché Giovambattista Nicoletti, Federica Pietramala, Battista Platì, Nicola Rodi, Rinaldo Tedesco e Costa Bruno;
  - b) **FAI CISL Calabria**: rappresentata dal Segretario Generale Michele Sapia, nonché da Lucia Madia, Stefano Lucia, Antonino Zema, Antonio Pisani, Carmine Pupo, Felicia Galati, Elena Murdica, Roberto Bruno, Saverio Scalise, Bitonti Giovanni, Alessandro Bruzzese, Francesco Ferraro;
  - c) **UILA UIL Calabria**: rappresentata dal Segretario Generale Pasquale Barbalaco nonché da Antonio De Gregorio, Antonio Merlino, Vito Giorgio, Massimo Comberciati, Maria De Luca, Concetta Zurzolo, Gianfranco La Cava, Andrea Urso e Samuele Maiolo,

A conclusione della trattativa si è sottoscritto il seguente "Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

---

### Rappresentanti Sindacali Stipulanti

UILA UIL  
Pasquale BARBALACO




FAI CISL  
Michele SAPIA



Enti Datoriali

FLAI CGIL  
Caterina VAITI



AZIENDA CALABRIA VERDE  
Dott. Giuseppe OLIVA



PARCO REGIONALE NATURALE DELLE SERRE  
Dott. Francesco PITITTO



## INDICE

- Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione
- Art. 2 Decorrenza e durata
- Art. 3 Relazioni sindacali
- Art. 4 Materie di competenza regionale
- Art. 5 Costituzione osservatorio permanente regionale
- Art. 6 Comitato Paritetico Dipartimentale per la Forestazione
- Art. 7 Comitato Paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
- Art. 8 Pari opportunità
- Art. 9 Informazione sindacale
- Art. 10 Orario di lavoro
- Art. 11 Orario di lavoro per gli operai idraulico forestali
- Art. 12 Orario di lavoro per gli impiegati idraulico forestali
- Art. 13 Rispetto dell'orario di lavoro
- Art. 14 Disposizioni particolari sull'orario di lavoro
- Art. 15 Lavoro straordinario, festivo e notturno
- Art. 16 Rimborso chilometrico per gli operai idraulico forestali
- Art. 17 Esigenze di spostamento degli impiegati forestali con mezzi propri
- Art. 18 Missioni e trasferte
- Art. 19 Aspettativa non retribuita
- Art. 20 Permessi retribuiti
- Art. 21 Ferie
- Art. 22 Reperibilità
- Art. 23 Mensilità aggiuntive (13° e 14°)
- Art. 24 Norme di trattamento economico. Retribuzione
- Art. 25 Quote sindacali per delega
- Art. 26 Diritti sindacali
- Art. 27 Indennità di mensa
- Art. 28 Attrezzi di lavoro
- Art. 29 Infortunio per gli impiegati
- Art. 30 Malattia e infortunio per gli operai
- Art. 31 Anticipazione indennità sociali
- Art. 32 Cassa integrazione guadagni - C.I.S.O.A.
- Art. 33 Riassunzione di operai a tempo determinato
- Art. 34 Formazione professionale
- Art. 35 Lavori pesanti e nocivi
- Art. 36 Impiegati. Classificazione del personale
- Art. 37 Operai. Classificazione del personale
- Art. 38 Alta professionalità
- Art. 39 Fondo premiale e/o obiettivo
- Art. 40 Attività cantieristica di forestazione
- Art. 41 Attività vivaistica e faunistica

The bottom right section of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. These include a large signature on the right side, a signature in the center, and several smaller initials and signatures at the bottom, including one that appears to be 'RM72'.

Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria

**Art. 42 Prevenzione ed attività di spegnimento incendi**

**Art. 43 Incarichi di Capo Operai e di Capo Squadra. Indennità**

**Art. 44 S.O.U.P. e C.O.P**

**Art. 45 Nuclei polifunzionali**

**Art. 46 Interventi in caso di calamità naturali**

**Art. 47 Squadre di operatori con mezzi movimento terra**

**Art. 48 Servizio Tecnico e di vigilanza Forestale**

**Art. 49 Salario integrativo regionale (SIR)**

**Art. 50 Transito da impiegato idraulico-forestale a operaio idraulico-forestale**

**Art. 51 Norme in materia disciplinare**

**Art. 52 Previdenza integrativa**

**Art. 53 Contributo per l'assistenza Contrattuale (CAC) e la gestione del CIRL**

**Art. 54 Disposizioni Finali**

**Tabella "A"**

**Tabella "B"**

**Tabella "C"**

**Tabella "D"**

**Regolamento "CAC"**

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. There are approximately ten distinct marks, including full names and initials, arranged in a loose, non-linear pattern. Some of the marks appear to be stylized or abbreviated.

## PREMESSA

Siglato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria avvenuta il 9 Dicembre 2021 riguardante il quadriennio 2021/2024, si è proceduto a rinnovare, nell'ambito dei limiti imposti dal CCNL, la contrattazione integrativa regionale procedendo al rinnovo del CIR - Contratto Integrativo regionale - già scaduto il 31 dicembre 2011.

Il presente Contratto Integrativo Regionale è il prodotto di un ampio ed approfondito dibattito, -che, partendo dall'esigenza di rivalutare, anche culturalmente, le molteplici funzioni del bosco (protettiva, produttiva, ricreativa, preventiva, etc) e dagli aspetti socio-economici legati alle attività forestali ed idraulico-agrarie, sollecitava altresì moderne politiche di sviluppo e di tutela del sistema ambientale-forestale.

Dovendo gli obiettivi fondamentali di questa nuova politica forestale basarsi sul metodo ordinario della programmazione, si è reso necessario, in attuazione del principio di cooperazione, migliorare, in primis, il coordinamento fra Regione, Enti gestori ed Organizzazioni sindacali, tenendo ben presente che la sede primaria di elaborazione della politica forestale, nel quadro degli indirizzi nazionali e comunitari, rimane la Regione cui spetta il compito di recuperare e valorizzare le produzioni e le potenzialità agro-silvo-pastorali e concorrere, quindi, al miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio, garantendo e consolidando i livelli occupazionali del "settore lavoratori forestali" al cui interno, su tutta la Calabria, appare impellente e non più differibile un ricambio generazionale.

Oltre alla difesa e alla qualificazione del personale del comparto forestale, il punto centrale della contrattazione è stato proprio quello del potenziamento occupazione da realizzare seguendo i principi generali della programmazione, alla luce degli obiettivi, delle azioni e delle risorse messe a disposizione dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche perché la sensibilità della pubblica opinione verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, impone urgenti scelte di stabilità e continuità nell'azione del settore.

A tal proposito, si è rilevata l'esigenza di instaurare un quadro di nuove e più continue relazioni sindacali in grado di assicurare un più diretto coinvolgimento delle organizzazioni Sindacali stipulanti (cui competerà il compito di esercitare in seguito le funzioni generali e sociali a salvaguardia del settore e ai fini della difesa, valorizzazione e rinnovabilità delle connesse risorse economiche) nelle scelte aziendali con particolare riferimento all'innovazione e al miglioramento dei servizi, agli andamenti occupazionali, alla formazione dei lavoratori cui si chiede un maggiore senso di responsabilità nell'esecuzione di ogni singola attività lavorativa.

La Regione Calabria, la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILA-UIL regionali ( queste ultime che, all'inizio della trattativa, hanno chiesto che alla stipula del contratto partecipassero le soli parti sindacali che hanno stipulato il CCNL nazionale) e gli Enti datoriali (Azienda Calabria Verde e Ente Parco Regionale delle Serre Vibonesi), attraverso la lunga ed articolata trattativa hanno, quindi, prodotto il presente documento che:

- Risolve controversie interpretative sull'applicazione di norme contrattuali (tra le quali quelle del D.lgs 165/2001) causate dalla natura giuridica di diritto pubblico attribuita dalla legge regionale agli Enti;
- Considera il sistema forestale calabrese, ormai, ispirato da principi multifunzionali ed ambientali, parte integrante dei sistemi produttivi ed economici regionali;
- Guarda in modo innovativo alla forestazione, considerandola motore di sviluppo sostenibile in aree a rischio di marginalizzazione, sganciato dalle logiche assistenziali del passato ed ancorato esclusivamente al perseguimento di una vera produttività economica e sociale;
- Riconosce le emergenti specificità di alcuni Enti datoriali;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature that appears to be 'Rau' on the right.

Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-  
agraria

- Attribuisce un ruolo più ampio ed articolato agli Enti datoriali, cui le leggi regionali hanno attribuito nuovi compiti che vanno ben oltre la manutenzione, la protezione e la valorizzazione dei soli territori montani nel loro complesso;
- Tenta di risolvere disparità di trattamento economico tra- le diverse tipologie di contratto che i lavoratori presenti negli Enti attuatori hanno e che, da sempre, sono la causa di latenti contrasti;
- Punta, grazie alla previsione di successivi appositi tavoli di confronto istituzionale alla soluzione di particolari tematiche, prima fra tutte quelle occupazionali;
- Valorizza gli operai e gli impiegati idraulico-forestali, prevedendo per loro precisi e adeguati piani di formazione professionale.

L'operaio, l'impiegato idraulico-forestali e i sorveglianti idraulici, grazie ai campi amministrativi normati nel Contratto Integrativo Regionale, assumono, in quanto utilizzati in un'ottica più produttiva nell'ambito delle numerose ed articolate funzioni che gli Enti attuatori, la veste di operatori ambientali che operano in campo forestale, ma che intervengono anche attivamente nella protezione ambientale e civile. Partecipano, infatti, alla realizzazione esecutiva di progetti per la difesa e la conservazione del suolo e per la protezione ed il controllo del deflusso delle acque, operano, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, in servizi tecnici professionali e regionali per la prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi, nonché per le segnalazioni di criticità idro-geologiche presenti sul territorio.

Gli Enti datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti si sono impegnate reciprocamente affinché, chiusa la trattativa:

- Ai fini della segnalata esigenza di "potenziamento occupazione da realizzare seguendo i principi generali della programmazione", si facciano da subito promotori di iniziative volte a sollecitare la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale ad approvare la "disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della Regione Calabria" prevista dall'art. 1, comma 1 del già citato D.L. 233/1984, ma rimasta solo sulla carta. Ciò in considerazione del fatto che il blocco assunzionale nel comparto forestazione imposto dalla legge 442/84, a breve, non consentirà più di assicurare i minimali servizi";

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature in the center, several smaller ones to the right, and initials at the bottom.

## PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA


### Art. 1 – Oggetto e sfera di applicazione.

1. Il presente contratto regionale di lavoro (di seguito CIRL) di natura privatistica integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) 1 Gennaio 2021 – 31 dicembre 2024, per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, nonché annulla e sostituisce tutti i CIRL precedenti.
2. Il CIRL disciplina i rapporti di lavoro degli operai ed impiegati idraulico forestali con l'Ente regionale Azienda Calabria Verde e l'Ente Parco Regionale delle Serre che, con finanziamento pubblico o privato in amministrazione diretta svolgono, attività di:
  - Sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
  - Imboschimento e rimboschimento;
  - Miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
  - Difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico;
  - Valorizzazione ambientale e paesaggistica;
  - Arboricoltura da legno;
  - Pratiche silvicolture;
  - Filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell'energia;
  - Gestione forestale sostenibile e/o attiva;
  - Programmazione forestale;
  - Vivaistica forestale;
  - Opere di ingegneria naturalistica;
  - Prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
  - Lotta Fitosanitaria
  - Sorveglianza idraulica e ambientale;
3. Il presente contratto, così come previsto dall'art. 7-bis del DL 8/9/2021, n. 120, convertito con modificazione dalla L. 8/11/2021, n. 155, si applica nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale della pubblica amministrazione.
4. Il CIRL si applica, inoltre, al personale della Sorveglianza Idraulica, in virtù del contratto individuale di lavoro sottoscritto al momento dell'assunzione. L'applicazione del CIRL decade nel momento in cui tale personale venga collocato in altro comparto e/o area nella quali trova applicazione altra tipologia di contratto.
5. Il contratto è applicabile ad eventuali ulteriori Aziende Speciali o altri Enti che con finanziamenti pubblici e in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative, o enti d'impresa di altra natura, dovessero svolgere, in prevalenza, le attività di cui al precedente comma 2.

### Art. 2 - Decorrenza e durata.

Il presente contratto ha validità dal 01/07/2023 al 31/12/2026 e si applica nei modi e nei termini declinati nei successivi articoli.

Lo stesso contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta, tramite formale comunicazione, da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.



### Art. 3 - Relazioni sindacali.

1. Nell'intento di instaurare corrette relazioni sindacali e allo scopo di realizzare un efficace sistema di informazione e conoscenza del settore forestale, le parti stipulanti, riconoscendo la complessità delle politiche e della gestione, convengono di articolare l'intera materia su un confronto regionale. Laddove necessario, e solo eccezionalmente, per alcune tematiche inquadrate su problematiche locali quali: l'ubicazione dei centri di raccolta, l'organizzazione dei lavori nei cantieri, i criteri di rotazione dei lavoratori addetti ai lavori nocivi e/o pesanti, le modalità di attuazione della reperibilità etc, si potrà promuovere un confronto territoriale.

2. Gli Enti datoriali riconoscono nelle forme di rappresentanza organizzata dei lavoratori un interlocutore indispensabile e fondamentale delle dinamiche lavorative interne ed assumono, pertanto, l'impegno per un confronto proficuo con le rappresentanze sindacali nel tentativo di ricercare un equilibrio tra le legittime aspirazioni e le attese dei lavoratori e le finalità ed obiettivi istituzionali e di risultato auspiccate nel quadro delle compatibilità organizzative e finanziarie di ogni Ente.

### Art. 4 – Materie di competenza regionale

Le materie di competenza del CIRL sono solo ed esclusivamente quelle riportate all'art. 2 del CCNL dalla lett. a) alla lettera o) oltre a quelle che il CCNL rimanda al CIRL.

### Art. 5 – Costituzione Osservatorio permanente regionale.

A sostegno delle attività del settore, per assicurare un adeguato costante sistema di informazione tra le parti, all'interno del Dipartimento Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo, è istituito un Osservatorio permanente regionale.

L'Osservatorio, che sarà coordinato dal citato Dipartimento regionale, sarà composto in modo paritetico dai rappresentati, di livello regionale, delle Enti datoriali e delle organizzazioni sindacali stipulanti. Avrà, inoltre, il compito di monitorare in via continuativa tutte le materie demandate, per competenza, al confronto regionale.

### Art. 6 – Comitato Paritetico Dipartimentale per la Forestazione.

Presso la Regione Calabria sarà costituito il Comitato Paritetico Regionale presieduto dal Direttore Generale del Dipartimento Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo o da un suo delegato, di cui fanno parte 6 componenti, da individuare tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti e i rappresentanti della parte datoriale.

I compiti e le funzioni del Comitato sono quelli riportati all'art. 3 Lett. A del CCNL.

### Art. 7 – Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro

E' istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente dei stipulanti del CIRL con i compiti previsti dall'Art. 8 allegato "G" del CCNL 2021/2024.

Handwritten signatures of the parties involved in the contract, including the CIRL and the stipulating organizations.

### Art. 8 – Pari opportunità

Le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità sono anche demandate ai Comitati di Garanzia previsti dal DL 198/2006, seguendo le norme degli appositi "Piani Azioni Positive" adottati da ogni Ente datoriale.

Gli Enti datoriali si impegnano a mettere in atto azioni tendenti ad assicurare, nei loro rispettivi ambiti, il superamento di quegli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle "pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne".

### Art. 9 – Informazione sindacale.

Gli Enti datoriali riconoscono che presupposto fondamentale per il corretto esercizio delle relazioni sindacali è l'informazione.

Fermo restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla legge, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte degli Enti datoriali, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata ed esaminata.

Sono soggetto di informazione tutte le materie che il CCNL demanda alla competenza del Cirl per come previsto dall'art.2 del CCNL per le quali si prevede il confronto a livello regionale, costituendo presupposto per la loro attivazione.

### Art. 10 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro, fissato dall'art. 9 del CCNL, sia per gli operai che per gli impiegati idraulico forestali in 39 ore settimanali, è ripartito in 5 giorni, dal lunedì al venerdì. E' escluso il lavoro nella giornata di sabato, considerata lavorativa ai fini previdenziali secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 16 febbraio 1977, n. 37

2. In presenza di particolari contingenti esigenze di protezione civile, che richiedano una diversa distribuzione e articolazione dell'orario di lavoro o prestazioni lavorative maggiori, diverse da quelle previste dal comma 1 del presente articolo e da quanto disposto dai successivi articoli 11 e 12, fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti e dal CCNL, potranno essere raggiunti, con le organizzazioni sindacali, accordi a livello di confronto regionale e/o eccezionalmente territoriale.

3. Eventuale riposo compensativo, a fronte di lavoro straordinario da retribuire in base all'art. 50 del CCNL, potrà essere richiesto dal lavoratore con apposita istanza all'Ente datoriale.

### Art. 11 – Orario di lavoro per gli operai idraulico forestali

1. L'orario di lavoro degli operai idraulico forestali, come detto, ripartito su 5 giorni, è articolato nella misura di 8 ore giornaliera da lunedì a giovedì e di 7 ore giornaliera il venerdì.

2. L'inizio ed il termine dell'orario giornaliero di lavoro è dalle ore 7,00 alle ore 15,00. A tale orario va aggiunta la pausa temporale per la consumazione del pasto e di un giusto riposo degli operai, non computabile nell'orario di lavoro, che varia tra un minimo di 30 (trenta) minuti ad un massimo di 60 (sessanta) minuti.

3. Nei mesi estivi, per particolari ed eccezionali situazioni climatiche, gli Enti datoriali, sentite le OO.SS, potranno apportare modifiche all'orario di lavoro prevedendo una diversa ripartizione dell'orario giornaliero e, in particolare: da lunedì a giovedì dalle ore 6,00 alle ore 14,00 mentre per il venerdì dalle ore

6,00 alle ore 13,00. A tale orario va aggiunta la durata della pausa temporale necessaria per la consumazione del pasto così come previsto dal precedente comma 2.

4. Una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, e/o l'utilizzo per prestazioni maggiori a quello di cui ai commi precedenti, potrà essere concordata tra le parti per particolari esigenze durante i periodi del servizio antincendio, fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dal CCNL.

#### **Art. 12 - Orario di lavoro per gli impiegati idraulico forestali**

L'orario di lavoro degli impiegati idraulico forestali, ripartito sempre su 5 giorni, è articolato settimanalmente nella misura di 9 ore e 45 minuti nelle giornate di lunedì e mercoledì, nonché di 6 ore e 30 minuti in quelle di martedì, giovedì e venerdì.

L'inizio ed il termine dell'orario giornaliero di lavoro sarà di norma, nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 7,30 alle ore 17,45, fermo restando una pausa minima per la consumazione del pasto, non computabile nell'orario di lavoro, la cui durata potrà variare da un minimo di minuti 30 (trenta) a un massimo di minuti 60 (resta inteso che il termine dell'orario alle ore 17,45 è comprensivo di una pausa per la consumazione del pranzo di 30 minuti. Qualora la pausa si protragga per più di 30 minuti e nei limiti di 60 minuti, l'orario di fine lavoro sarà differito in funzione della pausa pranzo in modo da garantire le 9 ore e 45 minuti di lavoro effettivo). Nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì l'inizio ed il termine dell'orario di lavoro sarà dalle ore 7,30 alle ore 14 con una tolleranza in entrata e in uscita di 60 minuti.

Gli Enti datoriali, previa informativa alle OO.SS., potranno articolare l'orario di lavoro degli impiegati diversamente prevedendo una ripartizione dell'orario di lavoro di 8 (otto) ore dal lunedì al giovedì e di 7 (sette) ore il venerdì.

#### **Art. 13 - Rispetto dell'orario di lavoro.**


L'inizio e la fine del servizio sui cantieri degli operai idraulico forestali è attestato con l'apposizione della firma sul modello, c.d. "giornaliera", in possesso dei Capi Squadra. Previa informativa ai sindacati, gli Enti datoriali potranno anche individuare ed adottare sistemi di rilevazione automatica.

L'ingresso in servizio e l'uscita degli impiegati idraulico forestali sono registrati mediante il tesserino magnetico individuale o altro sistema di rilevazione automatica. Il tesserino costituisce una dotazione strettamente personale e deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare. La rilevazione sarà eseguita con i sistemi automatici omogenei per tutti gli appartenenti alla struttura organizzativa. In caso di impossibilità del ricorso alla rilevazione automatica, previa informativa ai sindacati, potranno essere stabilite modalità alternative. La mancata o errata registrazione dell'orario di presenza deve essere prontamente comunicata al responsabile della struttura competente per le rilevazioni.

Ove situazioni particolari impediscano il rispetto dell'orario di arrivo/ingresso è dovere del dipendente avvisare, con tempestività, il responsabile del cantiere o della struttura cui è assegnato.

Per gli impiegati forestali, il ritardo nell'orario di ingresso al lavoro, fermo restando la possibile rilevanza disciplinare, comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

Per gli operai idraulico forestali, il ritardo nell'orario di arrivo al lavoro, fermo restando la possibile rilevanza disciplinare, comporta l'obbligo del recupero attraverso una compensazione con le ore di permesso spettanti o, in assenza, mediante la decurtazione sulla paga oraria.



Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Successivamente alla segnalazione di presenza sul lavoro i dipendenti non possono allontanarsi dall'ufficio o dal cantiere senza preventiva ed espressa autorizzazione del responsabile della struttura cui fanno capo. Qualunque allontanamento autorizzato dalla sede di lavoro e qualunque sospensione dell'attività lavorativa (assemblea, permesso sindacale, permesso ordinario, etc.) deve essere registrato mediante il tesserino magnetico o annotazioni sui listini.

#### **Art. 14 - Disposizioni particolari sull'orario di lavoro.**

Il personale dipendente non può essere adibito al lavoro per più di 13 ore lavorative continuative. Il dipendente che, per esigenze dell'Ente datoriale, sia chiamato a prestare servizio in un giorno festivo, fermo restando l'obbligo di prestare il normale orario di lavoro settimanale, ha diritto a fruire del giorno di riposo entro la settimana successiva e alla differenza retributiva di cui al successivo art. 15.

Particolari orari di servizio possono essere previsti, informando le OO.SS., per l'espletamento di attività esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali, comprese quelli antincendio.

In caso di improvvise intemperie (pioggia ininterrotta, grandinate, neviccate etc) che dovessero registrarsi durante la giornata lavorativa e che si protraggano per più di due ore gli operai potranno sospendere l'attività lavorativa e far ritorno al proprio domicilio. Agli stessi l'Ente datoriale riconoscerà l'intera giornata lavorativa. Gli operai, per ripararsi dall'intemperia faranno uso dei mezzi di trasporto utilizzati per recarsi sul cantiere di lavoro.

#### **Art. 15 – Lavoro straordinario, festivo e notturno.**

Per il lavoro straordinario, festivo e notturno si applica quanto previsto dagli art. 37 e 50 del CCNL idraulico forestale 2021/2024.

E' vietato adibire le lavoratrici al turno di lavoro notturno dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.

Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;

Il personale adibito a turni di lavoro notturno è soggetto a specifica visita medica annuale per l'accertamento dell'idoneità al lavoro da svolgere.

#### **Art. 16 - Rimborso chilometrico per gli operai idraulico forestali.**

Gli Enti datoriali sono tenuti a fornire ai lavoratori un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.

Rm72

Abh

Uey

R

Up

Q

Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-  
agraria

Nell'ipotesi in cui, per cause varie, i mezzi di trasporto forniti dal datore di lavoro non siano sufficienti e/o disponibili, il lavoratore utilizzerà il proprio mezzo per raggiungere il luogo di lavoro.

Al lavoratore che usi il proprio mezzo di trasporto spetta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 del presente CIRL, il rimborso chilometrico di cui all'art. 15 e 54 del CCNL vigente.

Gli Enti datoriali sono tenuti a fornirsi di apposito registro di cantiere dove verranno riportati giornalmente le generalità del lavoratore che usa il proprio mezzo per raggiungere il luogo di lavoro e il numero di targa del veicolo utilizzato. Il registro dovrà essere firmato quotidianamente dal lavoratore e dal capo squadra e/o capo operaio. Il rimborso verrà riconosciuto solo ed esclusivamente ai lavoratori presenti nel registro di cantiere.

Ove ricorrano controversie sulla quantità di tempo accorrente per raggiungere dal centro di raccolta il posto di lavoro e solo nel caso che detto tempo superi i 90 minuti tra andata e ritorno, le parti concorderanno a livello regionale/locale le opportune soluzioni.

#### **Art. 17 - Esigenze di spostamento con mezzi propri degli impiegati forestali.**

Agli impiegati per le esigenze di spostamento richieste dall'azienda, per le quali necessiti l'utilizzo di mezzi di trasporto proprio, spetta lo stesso rimborso come determinato ed indicato nel precedente art. 16.

Agli Enti datoriali è fatto divieto di utilizzare impiegati in via continuativa in sedi diverse da quella di appartenenza, salvo per comprovate esigenze aziendali e per periodi transitori.

#### **Art. 18 - Missioni e Trasferte.**

Qualora agli operai ed impiegati, in via eccezionale ed occasionale, venga comandato di prestare servizio fuori dal cantiere o dalla sede di lavoro per una distanza che non consenta, al termine della giornata lavorativa, il rientro in sede, al lavoratore medesimo sono rimborsate, previa autorizzazione, le spese debitamente documentate sostenute per il viaggio (se non effettuato con mezzi aziendali), nella misura di cui ai precedenti articoli, oltre al vitto ed alloggio.

Le spese di vitto ed alloggio non devono superare i 100 € al giorno.

Per gli impiegati assegnati in via continuativa ad uffici, impianti fissi, strutture fisse, officine, magazzini, sale operative, dopo un periodo d'impiego continuativo di 6 mesi, la struttura d'impiego diviene sede stabile dell'attività lavorativa.



### **Art. 19 – Aspettativa non retribuita**

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (operaio e impiegato idraulico forestale), potrà essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita così come previsto all'art. 13 del CCNL.

### **Art. 20 - Permessi retribuiti.**

Agli impiegati e agli operai sono concesse annualmente i permessi retributivi previsti dagli articoli 9, 18, 38 e 51 del CCNL oltre che ad altri permessi previsti da specifiche norme di Legge.

Inoltre, agli impiegati e agli operai che non utilizzano i permessi riconosciuti dalla Legge 104/1992, e che con documentazione clinica rilasciata da strutture pubbliche e/o convenzionate dimostrano che loro stessi, il coniuge, e/o convivente e i figli (entrambi se inseriti nello stesso stato di famiglia), siano affetti da malattie considerate gravi dalle norme vigenti in materia, e per le quali siano prescritte cure ambulatoriali e/o terapie periodiche e necessarie, sono concessi permessi aggiuntivi a quelli previsti dal CCNL pari al massimo a 16 (sedici) ore mensili da utilizzare nel mese di riferimento.

Nel caso si tratti di dipendenti emodializzati sono concesse ulteriori 4 (quattro) ore settimanali, cumulabili con permessi previsti da altre leggi.

Della cura, terapia e/o indagini strumentali eseguiti ogni dipendente è tenuto a fornire al proprio Ente datoriale prova documentale dell'avvenuta esecuzione.

Tutti i permessi retribuiti concessi vanno considerati quali periodi di effettivo lavoro anche ai fini previdenziali.

### **Art. 21 –Ferie.**

Le ferie sono giornate di astensione al lavoro garantite dalla legge e, per quanto tali, costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente, ispirato a ragioni di tutela dell'integrità fisica e psicologica.

Ai lavoratori spetta annualmente un periodo di ferie così come previsto dall'Art. 12 del CCNL.

### **Art. 22 - Reperibilità**

La reperibilità, per come previsto dall'art. 56 del CCNL vigente, può essere attivata dagli Enti datoriali in caso di dimostrata necessità, è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore (operaio e impiegato) è a disposizione per sopperire ad eventuali emergenze connesse ad incendi e/o calamità naturali ovvero a sopravvenute particolari esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la



Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-  
agricola

sicurezza aziendali. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Qualora il datore di lavoro intenda utilizzare la reperibilità ne dovrà dare informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale stipulanti, di norma in un apposito incontro, illustrando le modalità applicative che si intendono adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e la loro tipologia.

Le modalità di utilizzo dell'istituto della reperibilità saranno, comunque, annualmente oggetto di apposito accordo tra le parti stipulanti per la verifica dell'applicazione dell'istituto in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza, ai costi e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.

Il lavoratore, previo preavviso scritto di sette giorni da parte del datore di lavoro, potrà essere inserito in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione aziendale almeno mensile. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo comprovato motivo, di compiere turni di reperibilità. Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento di turni di reperibilità, può richiedere un incontro con il datore di lavoro per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente della Rappresentanza sindacale.


Il lavoratore in reperibilità, operaio e impiegato, in caso di chiamata per incendio e/o calamità naturale, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo informando il datore di lavoro del prevedibile tempo necessario per raggiungere il luogo ove è chiamato ad intervenire.

Il lavoratore in reperibilità, qualora attivato, in caso di comportamento irresponsabile, sarà sottoposto a procedura disciplinare.

Al lavoratore in reperibilità spetta l'indennità prevista dall'art. 56 del CCNL.

Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda e per il periodo necessario a portarsi sul luogo dell'intervento e ritorno.

Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi o maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni. Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.



Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-  
agraria

Sulla base delle leggi vigenti si concorda che è permessa la deroga, che non può assumere carattere strutturale, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità, garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore.

Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale e l'operaio reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate ai sensi dell'art. 16 del presente CIRL. Ai fini del calcolo della percorrenza, il punto di partenza rimane il centro di raccolta.

#### **Art. 23 - Mensilità aggiuntive (13° e 14°).**

Fermo restante quanto previsto dall'art. 14 del CCNL vigente, ai fini del computo delle mensilità aggiuntive spettanti ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le frazioni di mese vengono arrotondate per difetto se inferiori a 15 giorni e arrotondate per eccesso se pari o superiori a 15 giorni.

La 13° e la 14° mensilità dovranno essere erogate, rispettivamente, entro i mesi di dicembre e giugno di ogni anno.

Le mensilità aggiuntive previste spettano anche nei casi di fruizione della CISOA, assenza per malattia o infortunio che abbiano dato luogo a conservazione del posto con garanzia di integrazione del trattamento erogato dagli istituti competenti.

Per eventuali ritardi superiori a 30 giorni, rispetto ai termini del comma 2, al personale interessato sono dovuti gli interessi legali maturati.

#### **Art. 24 - Norme di trattamento economico. Retribuzione.**


Gli impiegati e gli operai assunti a tempo indeterminato sono retribuiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto di lavoro così come previsto dagli art. 39 e 52 del CCNL.

La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori entro il 23 del mese successivo a quello di competenza.

Per eventuali ritardi superiori a 45 giorni, rispetto al termine del precedente capo, al personale interessato sono dovuti gli interessi legali maturati.

#### **Art. 25 - Quote Sindacali per delega.**

Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti del presente CIRL hanno titolo a percepire tramite ritenuta sulla retribuzione, i contributi sindacali che i lavoratori intendono versare mediante apposita delega.



Gli Enti datoriali dovranno operare la trattenuta dell'1% (uno per cento) sulla retribuzione complessiva degli OTI, per 14 mensilità, inclusi i periodi di CISOA. Per gli operai a tempo determinato la trattenuta deve essere operata sulla retribuzione complessiva compreso terzo elemento. Tali somme devono essere versate, se possibile, mensilmente, o al massimo entro 3 mesi, alle Organizzazioni di appartenenza del lavoratore, sull'apposito C/C postale o bancario comunicato.

Oltre all'effettuazione dei versamenti, alle rispettive Organizzazioni sindacali va periodicamente comunicato l'elenco dei lavoratori a cui è stata operata la trattenuta.

#### **Art. 26 - Diritti sindacali**

In riferimento ai diritti sindacali, fermo restando i diritti previsti dal CCNL, e di quanto previsto nel presente CIRL, si concorda quanto segue:

- ciascuna OO.SS. firmataria del presente CIRL, potrà richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di 3 lavoratori a tempo indeterminato, mediante richiesta da inviare all'Ente datoriale e alla articolazione amministrativa della Regione vigilante;
- il monte ore annuo di complessive 7 (sette) ore calcolato per ciascun dipendente in servizio alla data del 01 Gennaio dell'anno di riferimento. Detti permessi sindacali sono destinati a dipendenti che ricoprono il ruolo di dirigenti sindacali per lo svolgimento dei loro compiti. Ciascun dirigente sindacale dovrà comunicare all'Ente datoriale l'utilizzo del monte ore disponibile, anche in maniera frazionata, con un preavviso di almeno tre giorni. E' consentito all'Ente datoriale il differimento della concessione per comprovate esigenze di produttività aziendale.

#### **Art.27 - Indennità di mensa.**


E' riconfermata l'indennità di mensa per i lavoratori (impiegati e operai) di cui al presente CIRL. Tale indennità giornaliera, avente la natura di rimborso forfettario, è fissata in € 5,29 (euro cinquevirgolaventinove).

Per gli operai viene corrisposta qualora il lavoratore superi almeno le cinque ore di lavoro giornaliero previsto;

Per gli impiegati viene corrisposta nei giorni in cui effettuano il rientro pomeridiano. L'indennità viene corrisposta anche nei giorni nei quali effettuano il rientro pomeridiano per lavoro straordinario.

La stessa, avendo natura forfettaria, non produce effetti sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto ed ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera C, e s.m.i. del testo unico dell'imposta sui redditi DPR 917/1986, è esclusa dal cumulo dei redditi soggetti a tassazione.

In caso di prestazione lavorativa resa tra due giornate lavorative (es. lavoro prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00) spetta una singola indennità giornaliera.



**Art. 28 - Attrezzi di lavoro.**

A tutti i lavoratori verranno forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nell'ipotesi in cui, gli attrezzi forniti dal datore di lavoro non siano sufficienti e/o disponibili, l'ufficio direzione lavori, assegna al lavoratore che utilizza attrezzi propri l'indennità di cui all'art. 55 del CCNL vigente, pari ad € 0,40 (euro zero virgola quaranta) per ogni giornata di lavoro effettivo.

Tale indennità non produce effetto sulle mensilità aggiuntive e sul TFR ed è esclusa dal cumulo dei redditi soggetti a tassazione.

I datori di lavoro si impegnano, qualora sia valutato utile per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione a tutti i Responsabili di Distretti, Responsabili di SOUP e COP, Direttori dei Lavori, Direttori delle Operazioni di Spegnimento, Capi Squadra e i Capi Operai.

**Art. 29 - Infortunio per gli impiegati**

Agli impiegati in caso di infortunio si applica quanto previsto dall'art. 44 del CCNL.

In caso di malattia e/o infortunio l'impiegato a tempo indeterminato ha diritto di conservazione del posto così come previsto all'art. 44 del CCNL.

**Art. 30 - Malattia e Infortunio per gli operai**

Agli operai in caso di malattia inferiore a 7 (sette) giorni di calendario, l'Ente datoriale dovrà corrispondere il pagamento dell'intera retribuzione dei primi tre giorni, dal quarto giorno e fino al ventesimo giorno è corrisposto il 50% della retribuzione giornaliera, dopo il ventunesimo giorno e fino al centottantesimo giorno è corrisposto il 66% della retribuzione.


In tutti i casi l'Ente Datoriali anticipano la retribuzione che successivamente porteranno in compensazione con l'INPS.

Le giornate retribuite sono considerate come giornate lavorative effettivamente prestate.

Nel caso di infortunio sul lavoro, agli operai a tempo indeterminato e determinato, è corrisposta a carico del datore di lavoro, per i primi tre giorni di carenza, un'indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera. Per il restante periodo la retribuzione è posta a carico dell'INAIL.

In caso di malattia e/o infortunio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto così come previsto dall'art. 62 del CCNL.

**Art. 31 - Anticipazione indennità sociali**



Gli Enti datoriali, così come previsto dall'art. 60 del CCNL, anticipano l'indennità di malattia, la cassa integrazione, la donazione del sangue, la donazione del midollo osseo e la maternità per come riconosciuti dall'INPS.

Nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per le cause indicate nella Legge 09/08/1972 n. 457, art. 3 comma 2, l'Ente datoriale si farà carico di erogare agli operai forestali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il trattamento di Cassa Integrazione guadagni per operai agricoli, il 100% della retribuzione lorda.

#### Art. 32 - Cassa integrazione guadagni - C.I.S.O.A.

Il riconoscimento della mancanza delle condizioni minime per lo svolgimento dell'attività lavorativa per cause meteorologiche è di competenza della direzione lavori, che si avvale del supporto del Capo Operaio e/o del Capo Squadra.

Qualora le condizioni meteorologiche siano tali da consentire al Direttore dei lavori di attivare la C.I.S.O.A. prima che il personale si rechi in cantiere (es. nel corso della giornata precedente si sia registrata pioggia persistente e/o accumulo di neve, ecc.) la stessa sarà attivata tempestivamente (giorno prima per giorno successivo). In tale caso non andrà riconosciuta al lavoratore alcuna indennità.


L'istituto della CISOA, attesa la particolarità del servizio svolto, non si applica al personale della Sorveglianza Idraulica ed a quello in reperibilità per attività finalizzate ad interventi in caso di eventi calamitosi (gli stessi presteranno servizio presso le relative sedi aziendali di riferimento).

#### Art. 33 - Riassunzione di operai a tempo determinato.

Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6, rif. comma 2, del D.L. 233/1984 (convertito in legge 442/1984), agli Enti datoriali, in attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della Regione Calabria, previsto dall'art. 1, comma 1, dello stesso decreto 233/1984, è consentita l'assunzione di lavoratori che nell'anno precedente abbiano prestato alle loro dipendenze attività lavorative.

Tali assunzioni possono avvenire in presenza di temporanee esigenze di intensificazione delle attività lavorative relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili.

Agli operai riassunti con rapporto di lavoro a tempo determinato per i lavori di carattere stagionale, è garantito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del CCNL e dall'art. 1 - comma 3 del presente CIRL, un numero di giornate lavorative non inferiore a quello dell'anno precedente e la qualifica già ricoperta l'anno precedente con lo stesso Ente datoriale.



Si considerano utili ai fini del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia nonché per servizio di volontariato connesso ad esigenze di protezione civile di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194. Per il lavoratore che nel corso dell'anno non abbia potuto essere assunto a causa del suddetto servizio di volontariato connesso ad esigenze di protezione civile, la verifica della sussistenza del requisito viene operata con riferimento all'anno ancora precedente.

#### Art. 34 - Formazione professionale.


1. In linea con il combinato disposto dell'art. 21 del CCNL in vigore, le parti stipulanti convengono sulla necessità di promuovere, con carattere di priorità, ogni utile iniziativa, ad integrazione anche di quanto pattuito sui tavoli di confronto regionale, volta a garantire ed assicurare a tutto il personale la formazione e la valorizzazione professionale, incentivando l'adesione al fondo per la formazione continua di settore e l'individuazione all'interno degli stessi enti datoriali di figure professionali qualificate in condizione di tenere corsi di formazione, con riferimento alla complessità degli interventi da realizzare e con particolare riguardo:

- alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;
- alla realizzazione di opere volte in materia di dissesto idrogeologico;
- all'acquisizione di tecniche di ingegneria naturalistica;
- all'acquisizione di tecniche di lotta fitosanitaria;
- all'impiego di mezzi meccanici complessi (escavatori, pala meccanica, trattore, ecc.);
- alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- ulteriori attività organizzative aziendali.

2. Gli stessi Enti datoriali e le organizzazioni sindacali stipulanti, consapevoli che:

- in un contesto segnato da cambiamenti continui (economici, sociali, e culturali) tutte le strutture lavorative, per rimanere competitive e per conseguire una maggiore flessibilità professionale dei propri dipendenti devono promuovere lo sviluppo e il potenziamento delle risorse umane;
- la formazione consente, attraverso l'acquisizione di competenze e conoscenze, di gratificare e motivare i dipendenti a svolgere nel miglior modo possibile i loro compiti tenendo ben presente gli obiettivi da raggiungere,
- si impegnano ad incontrarsi per individuare, a mezzo piani di valorizzazione aziendali e previa analisi delle esigenze (punto di partenza obbligatorio di qualsiasi intervento formativo), fabbisogni, indirizzi formativi e interventi di formazione continua anche in tema di dispositivi di protezione individuali e utilizzo di attrezzature e macchinari speciali.

3. Le parti stipulanti concordano altresì che, individuati i piani di formazione aziendali (entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di formazione) e data esecuzione al processo di



formazione del personale, saranno di volta in volta valutati i risultati conseguiti per verificare se le conoscenze acquisite si siano trasformate in "azioni" sul luogo di lavoro.

### Art. 35 - Lavori pesanti e nocivi

Sono considerati lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole, specifico e prolungato sforzo fisico come:

- il facchinaggio manuale e simile (carico, scarico e trasporto manuale di legname, piante materiale roccioso, concimi organici, ecc); lavori in frana, spicconatura di zone rocciose prevalentemente nella giornata; taglio di bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- lavori con macchine ed utensili ad aria compressa o ad asse flessibile: potatura di alberi di alto fusto effettuata all'altezza di almeno tre metri, uso della motosega e del decespugliatore con carattere di prevalenza nel corso della giornata, lavori su terreni la cui eccessiva pendenza richiede il ricorso a particolari sistemi protettivi;
- trasporto con carriola avente carattere di prevalenza nel corso della giornata.

Per dette attività l'operaio ha diritto a due ore di riposo al giorno, da fruire con soste di quindici minuti durante l'esecuzione dei lavori. Rimane inalterata la retribuzione giornaliera ed il riposo è comunque da calcolare proporzionalmente alle ore effettivamente svolte.

Sono considerati nocivi i lavori eseguiti in presenza di processionaria, discariche, attigui ad acque nere, quelli eseguiti su tratte ferroviarie o nelle loro immediate vicinanze o in prossimità di elettrodotti ad alta tensione distanti meno di 200 metri dal luogo di lavoro, nonché quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento occorre l'utilizzo di sostanze nocive per l'uomo a partire dai diserbanti (presidi sanitari di I,II,III e IV Classe).

Per tali lavori, fermo restando la retribuzione giornaliera, il lavoratore ha diritto alla riduzione di due ore dell'orario di lavoro.


Nel caso di processionaria tale diritto, resta subordinato all'effettuazione di un sopralluogo da parte del direttore dei lavori o suo incaricato e delle OO.SS., atto ad accertare l'eventuale condizioni di nocività.

### Art. 36 — Impiegati. Classificazione del personale.

In riferimento alla classificazione degli impiegati forestali si applica quanto previsto dagli art. 35 e 36 del CCNL.

Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie (tabella "A").

### Art.37 — Operai. Classificazione del personale.



Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-  
agricola

1. Ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati, ai sensi dell'art. 49 del CCNL vigente, in 5 livelli.
2. Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite mansioni riportate nelle singole declaratorie (tabella "B").

#### **Art. 38 — Alta Professionalità.**

Gli Enti datoriali, sentite le OO.SS. firmatarie del presente CIRL, potranno individuare tra gli operai del V livello aventi particolari caratteristiche di alta professionalità, ai quali erogare la relativa indennità così come previsto dall'art. 49 del CCNL.

#### **Art. 39 — Fondo premiale e/o obiettivo**

1. Ciascun Ente datoriale, per gli impiegati e gli operai, d'intesa con le OO.SS. stipulanti, può istituire un Fondo premiale (o Obiettivo), definendo una quota variabile in base all'entità del progetto, legato a progetti specifici, anche del servizio AIB e del Servizio Monitoraggio e Sorveglianza della rete idrografica regionale
2. Detto Fondo è finalizzato alla corresponsione al personale di premi di produttività connessi ad effettivi incrementi di produttività, secondo piani da definire annualmente con le OO.SS. Stipulanti.
3. E' esclusa ogni erogazione di premi fissi e/o legati alla sola presenza in servizio dei dipendenti.

#### **Art. 40 - Attività cantieristica di forestazione.**

La pianificazione degli interventi avviene a cura dei RUP e dei gruppi di progettazione, l'esecuzione è curata da un Direttore dei Lavori. Ad ogni RUP deve essere affidato un progetto; ogni direzione dei lavori deve avere assegnato un adeguato contingente di operai per l'esecuzione degli interventi previsti.

La manodopera forestale per l'esecuzione di tali attività è organizzata per cantieri forestali.

In ogni cantiere forestale possono operare una o più squadre forestali per ognuna delle quali è previsto un operaio con incarico di Capo Squadra. Più squadre sono coordinate da un Capo Operaio. La squadra deve essere formata, compreso il caposquadra, di norma, da almeno 8-10 (otto-dieci) unità. Un Capo Operaio deve coordinare almeno 3 (tre) squadre.

Il Capo Squadra, oltre allo svolgimento dell'incarico, svolge anche le attività lavorative rientranti nella qualifica di appartenenza.

Il Capo Operaio risponde al Direttori dei Lavori, da cui riceve le indicazioni lavorative e deve informare tempestivamente il DL rispetto ad ogni particolare e rilevante situazione che si verifichi sul cantiere.

Rupz [signature] [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

Nel caso di tipologie di intervento che richiedano una diversa organizzazione operativa, la definizione dei suddetti rapporti è demandata al datore di lavoro, sentita la direzione lavori e le OO.SS. stipulanti.

#### **Art. 41 - Attività vivaistica e faunistica.**

L'attività di gestione della vivaistica regionale salvaguarda e valorizza la grande varietà vegetale della Regione attraverso la ricerca, lo studio, la conservazione e la catalogazione dei diversi ecotipi calabresi in una banca dati Regionale sulla biodiversità. Quella faunistica si prodiga invece nella conservazione delle effettive capacità riproduttive delle singole specie, al contenimento naturale di altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali.

In caso di impedimento/assenza momentanea del Responsabile di Vivaio o di Azienda Faunistica l'operaio più anziano ne assume le veci, senza percepire alcuna indennità aggiuntiva.

L'eventuale incarico di Responsabile di Vivaio e di Azienda Faunistica dovranno avvenire seguendo i principi di trasparenza e pubblicità enunciati per i Capi Operai e Capi Squadra.

#### **Art. 42 — Prevenzione ed attività di spegnimento incendi.**

L'organizzazione del personale addetto all'Antincendio Boschivo curata dagli Enti datoriali è definita e portata a conoscenza anche alle OOSS non oltre il mese di Aprile di ogni anno.

Tutti i lavoratori risultanti idonei alla visita medica, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi antincendio, con priorità per quelli che hanno già svolto tale servizio, saranno utilizzati per l'espletamento del servizio di prevenzione e spegnimento nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81 del 2008 e s.m.i. TUSL- Testo Unico Sicurezza Lavoro).


Agli operai che saranno impegnati nell'attività di spegnimento incendi saranno corrisposte le indennità previste dall'art. 57 del CCNL vigente.

Le spettanze maturate e gli eventuali straordinari relativi al servizio AIB, in quanto soggetti a contabilizzazione separata, saranno erogati entro due mesi dall'avvenuta contabilizzazione.

#### **Art. 43 - Incarichi di Capo Operaio e Capo Squadra. Relative indennità.**

Gli incarichi di Capo Operaio e Capo Squadra anche di sorveglianza idraulica sono fiduciari, sono da intendersi temporanei e a tempo determinato e devono essere assegnati, agli operai, rispettivamente, di 5° e 4° livello, tenendo conto delle reali esigenze organizzative ed operative dei cantieri.

Gli eventuali nuovi incarichi che si dovessero rendere necessari potranno essere conferiti, tenendo conto, oltre che del previsto livello retributivo, anche dei seguenti requisiti:



Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-  
agraria

- eventuali servizi prestati nell'incarico di Capo Operaio e di Capo Squadra, regolarmente certificati dagli Enti datoriali, attestanti l'attitudine allo svolgimento delle funzioni;
- anzianità di servizio nella qualifica prevista per l'incarico;
- titolo di studio ed eventuali attestati di qualifica, rilasciati da soggetti riconosciuti dalla Regione ed inerenti il settore;
- attitudini fisiche.

Le eventuali ulteriori nuove nomine di Capi Operai e di Capi Squadra dovranno avvenire, comunque, nell'ambito dei fabbisogni di forza lavoro, previa manifestazione di interesse.

Al Capo Operaio per la durata dell'incarico è corrisposta, a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, un'indennità pari al 5% (cinque per cento) del minimo contrattuale nazionale conglobato di livello e del salari integrativo regionale per l'intero periodo lavorato nell'anno e per 14 mensilità:

Al Capo Squadra, per la durata dell'incarico, è corrisposta, a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, un'indennità mensile aggiuntiva pari a € 40,00 per 14 mensilità.

Tali indennità, per le nuove nomine di Capi Squadra e Capi Operai, non potranno essere in nessun caso erogate prima della formalizzazione dell'incarico.

Le revoche di tali incarichi, dovranno essere comunicate ai lavoratori con le relative motivazioni che le hanno determinate.

In caso di impedimento/assenza momentanea (non superiore a dieci giorni lavorativi) del Capo Operaio, il Capo Squadra più anziano ne assume le veci, senza percepire alcuna altra indennità aggiuntiva.

#### **Art. 44 — S.O.U.P. e C.O.P.**


Nell'ambito del servizio AIB, operano la S.O.U.P. (sala operativa unificata permanente) di Catanzaro e i C.O.P. (centri operativi provinciali) di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza con il compito di ricevere e gestire le segnalazioni degli incendi boschivi.

La SOUP (sala operativa unificata permanente) rimane attiva H24 per l'intera annualità, mentre i COP (centri operativi provinciali), di norma, sono attivi H24 in estate, dalle ore 7.00 alle 19.00 nel periodo invernale.

Al personale utilizzato nella S.O.U.P. e nei C.O.P. spetta l'indennità di cui agli artt. 37 e 50 del CCNL.

#### **Art. 45 — Nuclei Polifunzionali.**

L'art. 1 della Legge Regionale 5 luglio 2016, n.18 "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25" (BURC n. 74 del 6 luglio 2016), ha modificato il comma 1 dell'articolo 4 "Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde" della L.R. 25/2013, prevedendo, in occasione di calamità naturali,



Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria

attività di supporto alla Protezione Civile regionale, compatibili con le funzioni e le competenze del personale dipendente.

Recependo la modifica normativa e le indicazioni del "Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali 2024", l'Ente datoriale, Azienda Calabria Verde, prevede la costituzione di Nuclei Polifunzionali di pronto intervento, utilizzando i lavoratori idraulico-forestali già impiegati nelle attività antincendio.

L'Azienda Calabria Verde costituirà, pertanto, per ambito territoriale, distrettuale o provinciale, delle squadre di pronto intervento, composte da operai idraulico-forestali, in possesso di formazione professionale su temi della protezione civile, da attivare e impiegare sollecitamente in attività emergenziali legate ad eventi eccezionali (alluvioni, forti nevicate, incendi, sismi, ecc.).

La costituzione dei Nuclei Polifunzionali di Pronto Intervento richiederà l'acquisizione da parte dell'Azienda Calabria Verde di dispositivi di protezione individuale e di mezzi adeguati 'alla specificità delle nuove tipologie di intervento operativo connesse ad emergenze causate da dissesti idrogeologici ed ambientali, quali:

- sgomberi di strade e piste forestali ostruite da alberi, smottamenti, neve e dissesti causati da eventi naturali;
- attivazioni di condotte e drenaggi;
- operazioni di soccorso a persone, mezzi ed animali;
- operazioni di pronto intervento comunque disposti dalle Autorità competenti;
- I nuclei, in caso di particolari emergenze, potranno integrare le "colonna mobili" di Protezione Civile anche per interventi di solidarietà fuori regione.

Anche l'Ente Parco delle Serre, potrà essere chiamato ad espletare attività di protezione civile, organizzando adeguatamente il relativo personale.

#### Art. 46 - Interventi in caso di calamità naturali.


L'organizzazione del personale addetto ai Nuclei Polifunzionali di Pronto Intervento a cura dell'Azienda Calabria Verde sarà portata a conoscenza delle OO.SS. stipulanti regionali.

Saranno stabilite, notiziando debitamente le OO.SS. stipulanti, le procedure selettive per la scelta, attraverso meccanismi oggettivi e trasparenti, del personale in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla nuova attività.

Tutti i lavoratori selezionati e risultati idonei alle visite mediche, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi, saranno utilizzati, al sorgere dell'esigenza, per l'espletamento del servizio nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81 del 2008 e s.m.i. TUSL- Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Ai lavoratori che saranno impegnati nell'attività saranno corrisposte, per tutta la durata dell'intervento, le stesse indennità previste dall'art. 57 del CCNL vigente.

Le indennità di cui a precedente capoverso andranno analogamente corrisposte al personale



Contrao Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico-  
agricola

dell'Ente Parco delle Serre chiamati ad espletare attività di protezione civile.

Le spettanze maturate, le eventuali differenze retributive e gli straordinari relativi al nuovo particolare servizio, in quanto soggetti a contabilizzazione separata, saranno erogati entro due mesi dall'avvenuta contabilizzazione e, comunque, compatibilmente con le risorse assegnate dalla Regione, non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 47 - Squadre di operatori con mezzi movimento terra.**

Per dare piena attuazione alla L.R. 25/2013 e dare concretezza alle segnalazioni che giornalmente inoltrano gli addetti alla Sorveglianza Idraulica, l'Azienda Calabria Verde potrà costituire squadre di operatori formati per l'impiego di mezzi movimento terra che siano in condizione di eseguire interventi che mirino a ripristinare il regolare scorrimento dei corsi di acqua, a ridurre il trasporto di materiali di alluvionamento, a rinsaldare le sponde degli alvei e a sistemare i bacini idrografici.

La costituzione di tali squadre avverrà utilizzando lavoratori idraulico-forestali in possesso di particolari abilitazioni, nonché in possesso di adeguata formazione professionale.

Ai capi delle suddette squadre, qualora diversi dai capi squadra ordinari, sarà altresì corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità mensile aggiuntiva pari a € 40,00.

#### **Art. 48 - Servizio Tecnico e di Vigilanza Forestale.**

Gli Enti datoriali possono utilizzare lavoratori idraulico forestali in servizi tecnici e di vigilanza, custodia e guardiania dei beni mobili ed immobili di proprietà e condotti dagli stessi Enti per la legittima tutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, comprese le strade, i boschi, le foreste, la fauna e la flora, ricadenti nel territorio della Regione Calabria.


Per i relativi servizi, se articolati in turni, spetta l'indennità di cui al precedente art. 15 del presente Ciril (lavoro a turni).

Gli Enti datoriali dovranno sottoporre alle competenti Questure i regolamenti che vadano a disciplinare il servizio di vigilanza.

Sulla base di tali regolamenti, gli Enti potranno assicurare ad ogni singolo operatore l'assegnazione di apposite uniformi, la frequenza di appositi corsi teorico-pratico, una tessera di servizio, l'eventuale armamento con relativo addestramento all'uso delle armi in dotazione, un mezzo di servizio con i segni distintivi aziendali.

L'eventuale costo annuale per il rinnovo del porto d'armi, per il personale addetto a compiti di guardiania e vigilanza, nel caso in cui tale prestazione preveda l'uso delle armi, è a carico del datore di lavoro.

Saranno stabilite le procedure selettive per la scelta di nuovo personale, attraverso meccanismi oggettivi e trasparenti, del personale in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dall'attività che potrà riguardare l'intero territorio regionale.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

### Art. 49 - Salario integrativo regionale (SIR).

1. A decorrere dal 1 Gennaio 2025, il Salario Integrativo regionale sarà incrementato di € 30,00 (eurotrenta) mensili sia per l'operaio qualificato (parametro 108) che per l'impiegato qualificato (parametro 108), ambedue indicizzati ai parametri superiori (tabella "C" e tabella "D").
2. A decorrere dal 01 Gennaio 2026, lo stesso salario integrativo regionale sarà incrementato di ulteriori € 20,00 (euroventi) mensili sia per l'operaio comune (parametro 108) che per l'impiegata comune (parametro 108), ambedue indicizzati a parametri superiori (tabella "C" e tabella "D").
3. Il valore espresso in euro del suddetto aumento, per ciascun livello di retribuzione, sommato ai salari integrativi regionali previgenti, andrà a costituire la complessiva nuova voce salariale integrativa regionale, come risultante per tipologia di personale e livelli.
4. Gli aumenti salariali di cui innanzi e gli altri istituti economici del CIRL saranno erogati ai lavoratori con la retribuzione della mensilità successiva all'emanazione del provvedimento regionale di presa d'atto del presente CIRL.

### Art. 50 - Transiti da impiegato idraulico forestale a operaio idraulico forestale e viceversa.

I transiti del personale, da operaio ad impiegato e viceversa, avvengono, su richiesta di una delle parti, in ragione delle esigenze aziendali programmate dal Piano di Fabbisogno.

I transiti dovranno avvenire seguendo meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei anche a verificare il possesso dei requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione al livello da ricoprire.

Per quanto al precedente capoverso gli Enti datoriali informano preventivamente le OO.SS. stipulanti.

### Art. 51 - Norme in materia disciplinare

Per l'adozione di provvedimenti disciplinari, gli Enti datoriali, a seconda della rispettiva natura giuridica, si atterranno alle procedure fissate dalle norme di legge di riferimento e dai rispettivi regolamenti interni.

A nessun dipendente potrà essere irrogato un provvedimento disciplinare senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a difesa.

### Art. 52 - Previdenza integrativa.

Ai fini di una più ampia diffusione dello strumento contrattuale di Previdenza Cooperativa, gli Enti datoriali si impegnano che, all'atto dell'attivazione di ogni rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato o determinato, a fornire al lavoratore la documentazione utile all'iscrizione al fondo complementare.

Le parti si impegnano, altresì, ad individuare iniziative per promuovere l'iscrizione al fondo previdenza Cooperativa ai fini della salvaguardia dei livelli di pensione e a promuovere anche le opportunità offerte dai fondi integrativi FILCOP SANITARIO e CIMIF.



**Art. 53 – Contributo per l'assistenza Contrattuale (CAC) e la gestione del CIRL**

In relazione a quanto previsto dal presente CIRL, sono confermati i contributi per l'assistenza contrattuale per la gestione del Contratto.

**CONTRIBUTO ASSISTENZIALE CONTRATTUALE**

I Soggetti gestori tratterranno dalla retribuzione spettante ai lavoratori l'importo indicato nell'allegato regolamento e lo verseranno alle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori stipulanti del presente contratto.

**CONTRIBUTI PER GESTIONE CIRL**

I Soggetti gestori verseranno mensilmente al già costituito fondo unico, alle OO.SS stipulanti del presente CIRL una somma la cui entità e destinazione sono indicate nell'articolo 5 dell'allegato regolamento (Allegato A) del presente Contratto di cui è parte integrante e sostanziale.

**Art. 54 – Disposizioni finali**

Il presente Contratto abroga le norme contenute nel CIRL precedente in vigore (2008/2011).

Gli aspetti giuridici del presente CIRL decorrono a far data dal 01/07/2023 mentre, tutti gli aumenti contrattuali previsti nel presente CIRL decorrono dallo 01/01/2025 e per come declinati nei vari articoli e tabelle;

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente CIRL si rinvia integralmente alle vigenti disposizioni contenute nel CCNL 2021-2024, purché non in contrasto con:

- Le disposizioni legislative nazionali e regionali che regolamentano la materia;
- Le norme legislative nazionali e regionali che regolamentano la natura giuridica del singolo Ente datoriale.

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom half of the page. Some signatures are more legible, such as 'Ruz' and 'a', while others are highly stylized and difficult to decipher.

## TABELLA "A"

Gli impiegati forestali si classificano in sei livelli.

Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie.

**6° livello par. 152** – Appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'Ente/Azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa (è necessaria la Laurea e/o Diploma di II° Grado).

### Profili esemplificativi:

- Direttore tecnico e amministrativo e/o altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni aventi adeguato titolo di studio (Laurea) ;
- Responsabile di progetto e/o della realizzazione dei lavori;
- Direttore dei lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari;
- Analista CED;
- Responsabile servizio CED;
- Responsabile direzione operazioni di spegnimento incendi (D.O.S.);
- Responsabile di sala nelle centrali operative regionali/provinciali relativamente alla lotta antincendio
- Responsabile Distretto;
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione (D.Lgs 81/08)
- Responsabile della formazione e aggiornamento professionale;
- Responsabile aziendale di vivai e aziende faunistiche

**5° livello par. 133** – Appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità ( è necessario almeno il Diploma di II° Grado);

### Profili esemplificativi:

- Responsabili di uffici tecnici e/o amministrativo;
- Responsabile tecnico di cantiere – Direttore Operativo – Ispettore di Cantiere;
- Responsabile amministrativo di cantiere;
- Tecnico addetto alla progettazione;
- Programmatore CED;

**Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico- agraria**

- Componente di sala nelle centrali operative regionali/provinciali relativamente alla lotta antincendio
- Specialisti operatori Droni;
- Responsabili uffici amministrativi di forestazione, risorse umane, antincendio boschivo, gestione patrimonio, demanio, economici e finanziari;
- Responsabile aziendale dell'ufficio protocollo;
- Responsabile aziendale magazzino;
- Addetti al servizio prevenzione e protezione (D.Lgs 81/08) e della formazione e aggiornamento professionale;

**4° livello par. 122** – Appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale.

**Profili esemplificativi:**

- Disegnatore tecnico;
- Assistente di progetto o di cantiere;
- Operatore CED;
- Contabili;
- Impiegati amministrativi;
- Specialista interventi tecnici e manutentori reti radio;
- Addetti alla digitalizzazione dati della sorveglianza idraulica;
- Addetti ad attività di supporto al monitoraggio idraulico e sorveglianza idraulica;
- Referenti operativi delle squadre a terra di sala operativa unificata permanente;

**3° livello par. 115** – Appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative.

**Profili esemplificativi:**

- Addetti ai servizi amministrativi e tecnici;
- Terminalisti CED addetti all'inserimento dati;
- Magazziniere con tenuta dei libri di carico e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi.
- Autista;

**2° livello par. 108** - Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa.

**Profili esemplificativi:**

*[Handwritten signatures and scribbles]*

- Addetto a mansioni di segreteria;
- Stenografi e dattilografi-teminalisti;
- Addetti alle spedizioni;
- Centralinista

**1° livello par. 100** – Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica.

**Profili esemplificativi:**

- Fattorini
- Commessi;

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'Ley', several scribbled initials, and a signature that appears to be 'Rm72'.

### TABELLA "B"

Gli operai forestali si classificano in cinque livelli. Le parti concordano sulla seguente classificazione:

**5° livello/Specializzati super. - Par. 123** – Per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione.

**Profili esemplificativi:**

- Responsabili di vivaio;
- Operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
- Falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
- Autisti di autotreni ed autoarticolati e mezzi semoventi speciali;
- Autista autobotte semplice con capacità operative di gestione del mezzo;
- Addetto a spegnimento incendi con mezzi e strumenti per i quali è richiesta un'adeguata responsabilità e professionalità acquisita tramite corsi di formazione, come gli estintori a spalla;
- Addetto alla sicurezza sul luogo di lavoro con capacità tecniche, per le prime cure del caso, in possesso dei titoli professionali rilasciati da Enti riconosciuti dallo Stato e dalla Regione;
- Guida naturalistica in possesso del titolo di studio o professionale.

**4° livello/Operai specializzati – Par. 116** - Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.

**Profili esemplificativi:**

- Operatore di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idrauliche-forestali;
- Meccanici;
- Innestatori, potatori;
- Preparatori e irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici (lotta fitosanitaria);
- Vivaisti specializzati;
- Raccoglitori - selezionatori di semi forestali;
- Muratori specializzati;
- Addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
- Motoseghisti addetti al taglio di selezione;
- Addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali;

- Addetti alle squadre antincendio;
- Addetti a compiti di vedetta;
- Autista di automezzi per il trasporto di persone, con idonea abilitazione alla guida;
- Addetto ai compiti di guardiania e/o custodia;
- Addetti all'uso della motosega e del decespugliatore;
- Addetto alla cassetta di pronto soccorso con capacità di prestare le prime cure;
- Operai specializzati con capacità di utilizzo di mezzi semoventi con relativa manutenzione;
- Ferraioli capaci di eseguire e porre in opera su disegno qualunque tipo di armature in ferro per costruzioni in cemento armato;
- Addetti centri radio a sale e centrale operative, strutture di servizi;
- Autista Meccanico Specializzato;
- Addetto alla sorveglianza e cura nelle aree di riserve animali;
- Addetto alla costruzione di serre e vivai con l'uso di mezzi semplici;
- Conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semoventi e/o semplici;
- Addetti agli impianti telefonici e ricetrasmittenti del servizio AIB;
- Addetto specializzato ai compiti di vigilanza e servizio tecnico forestale;

**3° livello/Operai qualificati super 1.- Par. 111** - Per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione.

**Profili esemplificativi:**

- Estrattori di sughero;
- Vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
- Conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (scorticatrici, cippatrici, biotrituratori, potatrici, ecc);
- Muratori, ferraioli e falegnami qualificati con particolare e comprovata esperienza professionale;
- Addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico forestale a tecnologie di bioingegneria;
- Allevatori e conduttori di animali da soma (cavalli, muli, ecc)
- Autista semplice addetto alla guida di automezzi diversi da quelli indicati nel precedente profilo;
- Addetti a macchine pneumatiche;
- Addetti specializzati e con comprovata esperienza alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni e recinzioni);

Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di manutenzione idraulico-forestale e idraulico- agraria

- Addetti alla lavorazione del ferro per cemento armato in aiuto ai lavoratori di cui al precedente profilo;
- Addetti a lavori di falegnameria in aiuto ai lavoratori di cui al precedente profilo;
- Addetti alla lavorazione di tronchi con uso di attrezzi semplici.
- Addetti specializzati e con comprovata esperienza agli impianti di irrigazione nei vivai;

**2° livello/Operai qualificati. Par. 108** - Per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico – pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili.

**Profili esemplificativi:**

- Conduttori di macchine ed attrezzatura agricole o forestali semplici e/o semoventi;
- Addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali);
- Selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
- Addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto vivaisti;
- Muratore, ferraioli e falegnami qualificati;
- Conduttore di veicoli a trazione animali;
- Addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
- Addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni, manutenzioni strade);
- Collaboratore addetto alla costruzione di aree pic-nic ricreazione turistica;
- Selezionatori preparatori ed imballatori di piantine forestali;
- Aiuto muratore;
- Addetti all'esecuzione di modeste opere sussidiarie;
- Addetto alla misura e conta del legname.
- Addetti alla lavorazione di tronchi con uso di attrezzi semplici;

**1° livello/Operai comuni. Par. 100** - Per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.

**Profili esemplificativi:**

- Addetti alla zappatura, vangatura;
- Addetti alla spicconatura per la preparazione e sistemazione del terreno;
- Addetti alla sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiarie;
- Addetti ai lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (ciglionate – graticciate-cordonate);

Ru72

Ally

me

me

- Addetti all'estirpazione delle vegetazioni infestanti;
- Addetti alla sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici;
- Addetti alla semina e messa a dimora delle piantine;
- Trapiantatori di piantine nei vivai;
- Addetti al carico e scarico di automezzi;
- Addetti alla riceppatura.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The most prominent ones include 'LMS' in the center, 'Rm72' to the right, and several other illegible scribbles and initials.

**TABELLA "C"**

**Trattamento economico integrativo regionale "parte operai"**  
 Incrementi mensili del SIR "salario integrativo regionale" (14 mensilità)

LIVELLI	Parametri	1° aumento SIR con decorrenza 01.01.2025	2° aumento SIR con decorrenza 01.01.2026	Valore SIR a regime con decorrenza 01.01.2026
V°	123	€ 34,17	€ 22,77	€ 56,95
IV°	116	€ 32,22	€ 21,48	€ 53,70
III°	111	€ 30,83	€ 20,55	€ 51,38
II°	108	€ 30,00	€ 20,00	€ 50,00
I°	100	€ 27,78	€ 18,52	€ 46,30

LIV	SIR Valore 2008/2011	1° aumento SIR decorrenza 01.01.2025	Valore SIR decorrenza 01.01.2025	2° aumento SIR decorrenza 01.01.2026	Valore SIR a regime decorrenza 01.01.2026
V°	€ 170,94	€ 34,17	€ 205,11	€ 22,77	€ 227,88
IV°	€ 154,17	€ 32,22	€ 186,39	€ 21,48	€ 207,87
III°	€ 144,84	€ 30,83	€ 175,67	€ 20,55	€ 196,22
II°	€ 136,87	€ 30,00	€ 166,87	€ 20,00	€ 186,87
I°	€ 116,98	€ 27,78	€ 144,05	€ 18,52	€ 162,57

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature 'Ruffe' and several other illegible marks.

**TABELLA "D**

**Trattamento economico integrativo regionale "parte impiegati"**  
 Incrementi mensili del SIR "salario integrativo regionale" (14 mensilità)

LIVELLI	Parametri	1° aumento SIR con decorrenza 01/01/2025	2° aumento SIR con decorrenza 01/01/2026	Valore SIR a regime con decorrenza 01/01/2026
VI°	152	€ 42,22	€ 28,14	€ 70,36
V°	133	€ 36,94	€ 24,63	€ 61,57
IV°	122	€ 33,89	€ 22,59	€ 56,48
III°	115	€ 31,94	€ 21,29	€ 53,23
II°	108	€ 30,00	€ 20,00	€ 50,00
I°	100	€ 27,78	€ 18,52	€ 46,30

LIVELL I	SIR Valore 2008/2011	1° aumento SIR con decorrenza 01/01/2025	Valore SIR con decorrenza 01/01/2025	2° aumento SIR con decorrenza 01/01/2026	Valore SIR a regime con decorrenza 01/01/2026
VI°	€ 177,80	€ 42,22	€ 220,02	€ 28,14	€ 248,16
V°	€ 155,58	€ 36,94	€ 192,52	€ 24,63	€ 217,15
IV°	€ 141,72	€ 33,89	€ 175,61	€ 22,59	€ 198,20
III°	€ 134,52	€ 31,94	€ 166,46	€ 21,29	€ 187,75
II°	€ 126,34	€ 30,00	€ 156,34	€ 20,00	€ 176,34
I°	€ 116,98	€ 27,78	€ 144,12	€ 18,52	€ 162,64

Handwritten signatures in blue ink, including several large, stylized signatures and smaller ones, likely representing the signatories of the document.

**REGOLAMENTO**  
**Contributo Assistenza Contrattuale Regionale**  
**Contributo per la gestione del Contratto**

**Art. 1**

Il Contributo di Assistenza Contrattuale che i lavoratori intendono versare alle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori, stipulanti del presente contratto, sarà corrisposto a tali organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera, da effettuarsi dai gestori nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

**Art. 2**

La ritenuta sarà effettuata dagli Enti datoriali, salva sempre la volontà contraria dei singoli lavoratori, manifestabile in ogni momento, attraverso l'inoltro al datore di lavoro dal quale dipendono, di una espressa dichiarazione scritta utilizzando il fac simile messo a disposizione dal datore di Lavoro.

**Art. 3**

L'importo della ritenuta, da effettuarsi sull'ammontare netto delle retribuzioni, è fissato in € 0,35 giornaliere sull'ammontare di 22 giornate mensili, per 12 mensilità.

La ritenuta sarà effettuata dagli Enti datoriali in coincidenza con il pagamento della retribuzione mensile ai singoli lavoratori.

**Art. 4**

Mensilmente gli Enti datoriali disporranno il versamento delle relative somme a favore delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, accreditandole secondo le modalità che le Organizzazioni medesime comunicheranno.

**Art. 5**

Per ogni lavoratore, gli Enti datoriali verseranno mensilmente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, la somma di € 0,10 a giornata lavorativa (contributiva), accreditandole secondo le indicazioni che le Organizzazioni medesime comunicheranno. Tali somme sono destinate a finanziare:

- Gli eventuali costi che le OO.SS. sosterranno per le attività connesse al funzionamento del già citato Comitato Paritetico Dipartimentale per la Forestazione;
- Le spese sostenute dalle Organizzazioni sindacali per la stipula del CIRL, la sua gestione, la sua corretta e puntuale interpretazione e quelle, per sviluppare iniziative atte a promuovere e qualificare il settore della forestazione ed a salvaguardare e valorizzare i territori collinari e montani calabresi.

